



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

Codice Fiscale 82002040499

Viale G. Vadi n. 7 57033 Marciana Marina -Telefono 0565/99002 -99368 Fax 0565/904321

Sito internet: www.comune.marcianamarina.li.it e-mail: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it



Regolamento sull'imposta di sbarco nell'Isola d'Elba

Approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 27.06.2013

Indice

Art. 1. Istituzione Imposta di sbarco

Art. 2. Soggetti d'imposta

Art. 3. Istituzione della imposta

Art. 4. Finalità dell'imposta

Art. 5. Esenzioni

Art. 6. Soggetti obbligati alla riscossione

Art. 7. Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i comuni elbani

Art. 8. Disposizioni in tema di accertamento

Art. 9. Sanzioni

Art. 10. Riscossione coattiva

Art. 11. Conguaglio

Art. 12. Controversie

Art. 13. Entrata in vigore

Art.1 - Istituzione Imposta di sbarco.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione dell'imposta di sbarco di cui all'art.4 comma 3/bis del D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n°16. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art.2 - Soggetti d'imposta.

L'imposta di sbarco è alternativa all'imposta di soggiorno ed è istituita in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. n°16/2012. L'imposta di sbarco è corrisposta da ogni persona fisica, salvo le esenzioni previste al seguente articolo 5, che arrivi nell'Isola d'Elba utilizzando le Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea.

Art.3 - Istituzione della imposta

L'imposta di sbarco deve essere istituita da tutti i Comuni elbani con delibera dei rispettivi Consigli comunali. L'imposta decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2013 la decorrenza è fissata dal giorno successivo a quello nel quale il Comune di Capoliveri definirà le modalità operativa con le Compagnie di navigazione e l'importo è determinato in € 1,00. Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza o all'importo dell'imposta deve essere deliberata, su proposta della Consulta dei Sindaci, dai Consigli comunali degli otto Comuni elbani. Il Comune di Capoliveri, al quale sono stati conferiti il potere di accertamento e di riscossione del tributo, mediante l'approvazione da parte degli otto comuni elbani, a convenzione relativa alla gestione associata del turismo provvede a gestire il tributo e provvede, altresì, a nominare il Funzionario Responsabile Unico del Tributo.

Art.4 - Finalità dell'imposta.

Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art.5 - Esenzioni.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di sbarco i residenti, i nativi elbani, i lavoratori pendolari (*muniti di dichiarazione del datore di lavoro e/o abbonamento*) e gli studenti pendolari (*muniti di certificazione rilasciata dall'istituto scolastico e/o*

universitario), i bambini in età di esenzione dal pagamento del biglietto; gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici. Sono altresì esenti i soggetti passivi dell'imposta municipale propria unitamente ai componenti il loro nucleo familiare, che risultino in regola con il pagamento di tale imposta.

Le Amministrazioni comunali rilasceranno ai soggetti passivi di imposta municipale propria un'attestazione circa il regolare pagamento dell'imposta dietro presentazione di certificazione rilasciata dal Comune di residenza che attesti la composizione del nucleo familiare.

Art. 6 - Soggetti obbligati alla riscossione.

Le Compagnie di navigazione che effettuano servizi marittimi di linea sono i soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di sbarco e come tali sono tenute a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di *“ente capofila della gestione associata dei comuni dell'Elba delle funzioni in materia di turismo gestione dell'accertamento e riscossione dell'imposta di sbarco”*, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7 - Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i comuni elbani.

Le Compagnie di navigazione riscuotono l'imposta di sbarco, unitamente al prezzo del biglietto, con indicazione a parte sullo stesso ed hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, entro il 15 del mese successivo, al Settore economico-finanziario del Comune di Capoliveri il numero dei passeggeri che hanno pagato l'imposta, unitamente ai passeggeri esenti, distinti per categoria su modulo telematico fornito dal Comune. Entro il medesimo termine devono provvedere al versamento del gettito dell'imposta. Il versamento può essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capoliveri; mediante bonifico tramite il sistema bancario o tramite altre procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune. La dichiarazione e comunicazione del versamento sarà trasmessa al Comune per via telematica mediante procedure informatiche definite dal predetto Settore competente.

Il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull'importo complessivo del gettito, per spese di gestione, una percentuale pari al 5% fino ad un massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

Per l'anno di prima applicazione dell'imposta l'intero gettito, al netto di quanto spettante al Comune di Capoliveri, a titolo di spese di gestione, verrà utilizzato per il finanziamento della gestione associata in materia di funzioni turistiche.

Entro il 20 di Novembre il Comune di Capoliveri trasmetterà agli altri Comuni una rendicontazione attestante il gettito introitato al 31.10 e la stima del gettito previsto per il periodo 01.11/31.12. Entro il 20 Gennaio dell'anno successivo il Comune di Capoliveri provvederà a trasmettere una rendicontazione definitiva nella quale sia evidenziato l'importo lordo introitato, le spese di gestione quantificate ai sensi del

comma 2 del presente articolo e la ripartizione del gettito tra gli otto comuni con i seguenti criteri:

- a) 30% in funzione della popolazione residente;
- b) 70% in funzione delle presenze turistiche.
- c) ponderazione, effettuata sulle presenze turistiche al 31.12 dell'anno d'imposta, prevedendo un peso del 60% per quanto riguarda le presenze in strutture alberghiere e del 40% per quanto riguarda le strutture extra-alberghiere.

Sulla base del rendiconto definitivo trasmesso dal Comune di Capoliveri i singoli Comuni provvederanno a regolare contabilmente il rapporto con l'ente capofila, ai fini del rispetto del principio dell'integrità di bilancio e della corretta rappresentazione contabile del bilancio.

Art.8 - Disposizioni in tema di accertamento.

Ai fini dell'attività di accertamento relativa all'imposta di sbarco si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Il Comune di Capoliveri, ai fini dell'attività di accertamento e di verifica degli esatti adempimenti ed obblighi da parte dei soggetti passivi e di quelli per i quali sono previsti precisi obblighi tributari, pone in essere un'attività di controllo attraverso i vari uffici interessati e soprattutto con la polizia locale. L'attività di controllo verrà esercitata con le modalità ritenute più idonei dal Comune di Capoliveri.

Art.9 - Sanzioni.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile di imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.. Per la mancata riscossione dell'imposta di sbarco e/o per il mancato rilascio della quietanza si applica la sanzione da € 500,00 a € 2.000,00. Per le altre sanzioni non previste si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 10 - Riscossione coattiva.

Le somme accertate dal Comune di Capoliveri a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, saranno riscosse in maniera coattiva con le stesse modalità in vigore per gli altri tributi.

Art. 11 - Conguaglio.

Nei casi di versamento dell'imposta di sbarco in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato dalle Compagnie di navigazione mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alla scadenza successiva. Il rimborso sarà richiesto dalle Compagnie di navigazione al Funzionario Responsabile del Tributo del Comune di Capoliveri che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine le Compagnie di navigazione procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune di Capoliveri.

Art.12 - Controversie.

Le controversie concernenti l'imposta di sbarco saranno devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art.13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.